

N. R.G. 1807/2024



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

TRIBUNALE DI LIVORNO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimo Orlando
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ex art. 281-quinquies cpc

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1807/2024

con OGGETTO: **Responsabilita professionale**

promossa da:

[redacted] (C.F. [redacted] *C.F._1*), con il patrocinio dell'avv. [redacted]
[redacted]

ATTORE/I

contro

[redacted] *Controparte_1* C.F. [redacted] *P.IVA_1*)
[redacted] *Controparte_2*
con il patrocinio dell'avv. [redacted] (cancellato dall'Ordine)

CONVENUTI

Nonché

[redacted] *Controparte_3*
col patrocinio dell'avv. [redacted]

Convenuta

Svolgimento del processo

1. Con ricorso ex art 281decies cpc, depositato il 23.7.24, Parte_1 ha introdotto il presente procedimento semplificato nei confronti di Controparte_1, [...] Controparte_4 e Controparte_2 (già [...]) Controparte_5, esponendo:
 - a) che il 7.3.2022 si era sottoposta a un intervento di mastopessi con protesi, presso la Clinica [REDACTED]
 - b) che l'intervento era stato eseguito dal dott. CP_1
 - c) che, togliendo i cerotti, aveva notato *“una grossa cicatrice obliqua longitudinale sul decoltè del seno sinistro”*;
 - d) che il medico le aveva assicurato che aveva tolto una cisti sebacea e che la cicatrice sarebbe scomparsa;
 - e) che, rivoltasi ad un medico estetico, dott. Per_1 questi aveva rilevato *“una importante asimmetria da esiti di mastopessi, con protesi, con deturpamento dei seni con gravi ed evidenti esiti cicatriziali da deiscenze di cicatrici chirurgiche bilateralmente., verosimilmente attribuibili ad ischemia da posizionamento di protesi”*;
 - f) che, a sua volta, lo psichiatra dott. CP_6 aveva riscontrato *“un disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso, misti persistente cronico”*, con danno psichico pari al 15%;
 - g) che aveva promosso un accertamento tecnico preventivo, concluso col deposito della relazione tecnica il 14.5.24, che aveva accertato un errore medico da *mal-practise*;
 - h) che, inoltre, il CP_1 e la Clinica erano responsabili del danno per lesione del diritto all'autodeterminazione, perché l'intervento era stato eseguito senza richiedere il “consenso informato”;
 - i) che tale consenso informato non era stato richiesto neanche per la resezione della ghiandola sebacea sul seno sinistro.La ricorrente ha chiesto la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale, del danno psichico, nonché del danno per lesione del diritto all'autodeterminazione.
2. Con comparsa di costituzione depositata il 25.10.24, si è costituito CP_7 [...] deducendo:
 - a) la nullità della notifica del decreto di fissazione dell'udienza del procedimento di accertamento tecnico preventivo nr. 3234/2023, perché nella copia notificata mancava la seconda pagina;
 - b) che non era stata provata la sussistenza del disturbo dell'adattamento;
 - c) che vi era invece la prova del consenso informato.Il convenuto ha chiesto di dichiarare improcedibile la domanda per inosservanza dell'art. 8 della Legge Pt_2
3. Con comparsa di costituzione depositata il 25.10.24, Controparte_2 si è costituita deducendo la carenza di legittimazione passiva, perché *“l'intervento è stato eseguito presso la clinica [REDACTED] corrente in Firenze, luogo con cui la CP_2 [...] non ha alcun collegamento”* e perché la convenuta *“non è una struttura sanitaria non avendo i requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi”*.
4. Con comparsa di costituzione depositata il 23.10.24, **la** Controparte_3 si è costituita deducendo:

- a) che la responsabilità per la mancata riuscita dell'intervento era da addebitare al solo dott. CP_1 *“per errata incisione del peduncolo vascolare”* e per *“eccessiva tensione dei tessuti”*;
- b) che nulla è stato imputato al Parte_3 ;
- c) che la struttura aveva consegnato alla Pt_1 i prospetti informativi e, quindi, non vi era stata elusione delle norme sul consenso informato;
- d) che era eccessivo il danno biologico permanente quantificato nella misura dell'8%;
- e) che non era esaustivamente provato il danno patrimoniale;
- f) che la convenuta aveva ricevuto da Parte_1 solo la somma di € 48,00 a titolo di *“diritti di segreteria”*;
- g) che non può essere riconosciuta la personalizzazione, non ricorrendo alcuna circostanza eccezionale;
- h) che il danno morale rientra nel danno biologico;
- i) che non vi era stato alcun danno psichico, perché escluso dai CCTTUU;
- j) quanto all'autodeterminazione, che *“parte ricorrente non ha provato nemmeno che, nell'ipotesi di corretta informazione, non avrebbe comunque scelto di sottoporsi all'intervento”*;
- k) che la CP_3 aveva *“posto in essere tutto quanto necessario ed opportuno per la migliore riuscita dell'operazione, mettendo a disposizione la sala operatoria ed i relativi servizi collaterali (strumentazione medica idonea all'esecuzione dell'operazione, stanza, personale di turno per tenere in osservazione la signora Pt_1 per il breve periodo post-operatorio)”*;
- l) che il dott. CP_1 non era un suo dipendente ed era stato lui a scegliere la struttura della CP_3 , noleggiandola e pagando direttamente il relativo canone;
- m) di aver erogato alla Pt_1 solo servizi di anestesia, assistenza infermieristica e degenza, cioè servizi estranei alla presente causa;
- n) che l'art. 5 del contratto per l'erogazione di prestazioni sanitarie non in convenzione prevede che il dott. CP_1 assume *“la piena responsabilità per qualsiasi danno dovesse derivare”*.

La convenuta ha quindi chiesto il rigetto e, in via riconvenzionale, la condanna del CP_1 a manlevarla.

- 5. La causa è stata istruita con produzione di documenti e con l'acquisizione, con ordinanza del 22.12.24, della relazione tecnica espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo nr. 3243/2023.
- 6. La causa è stata poi assegnata a decisione, ai sensi degli artt. 281quinquies e 189 cpc, il 12.3.2026.

Motivi della decisione

7. Consulenza tecnica nel procedimento di accertamento tecnico preventivo

Il collegio peritale nominato nel procedimento nr. 3243/2023 ha riferito quanto segue.

L'intervento eseguito dal dott. CP_1 *“non appare adeguatamente pianificato perché manca la descrizione di un dettagliato esame obiettivo ed i rilievi fotografici pre-operatori non sono sufficienti per ricostruire lo stato preesistente”*.

Al di là di questo rilievo, che non è – ovviamente – idoneo di per sé ad arrecare danno, i consulenti tecnici hanno evidenziato che la Pt_1 *“presenta un esito cicatriziale in regione mediana mammaria sinistra non giustificabile per i normali canoni di mastopessi”*.

Il dott. CP_1 ha cercato di giustificarsi attribuendo la cicatrice all'exeresi di una cisti sebacea, ma i consulenti tecnici hanno osservato che di essa *“manca qualsivoglia evidenza clinica/documentale”*.

Al contrario, la sofferenza dei tessuti è addebitabile alla compressione del peduncolo vascolare, che dovrebbe permettere un'adeguata perfusione dell'aureola.

Anche la *“deiscenza delle ferite sulla linea verticale sono da imputare verosimilmente ad una eccessiva tensione dei tessuti”*.

La cicatrice presente nei quadranti mediali della mammella sinistra è stata provocata non già dall'asportazione della cisti sebacea, bensì dalla *“riparazione di una plausibile perforazione della cute”*.

Da quanto riferito dai consulenti, appare evidente che l'intervento di mastopessi è stato eseguito dal dott. CP_1 senza la necessaria perizia, provocando cicatrici sul corpo dell'attrice che hanno avuto un impatto negativo sulla sua salute.

In particolare, il danno biologico temporaneo è di 60 giorni di inabilità parziale al 25%.

Il danno biologico permanente è dell'8%.

Nessuna contestazione è stata mossa avverso la relazione tecnica, sebbene all'udienza del 7.11.2024 il Giudice abbia espressamente invitato CP_1 a farlo, avendo ritenuto *“non palesemente infondata l'eccezione di nullità della notifica del decreto emesso nel procedimento ex art 696bis cpc”*.

8. Quantificazione del danno

Non si ritiene che ricorrano i presupposti per la c.d. **“personalizzazione del danno”**, non ravvisandosi *“conseguenze anomale o del tutto peculiari”* né, tantomeno, *“specifiche ed eccezionali”* che la giurisprudenza richiede per compiere tale incremento del risarcimento (Cass. 31681/2024; Cass. 21062/2024).

Va infatti considerato che le conseguenze peculiari sono quelle sofferte solo da quella particolare vittima, in conseguenza delle sue pregresse condizioni o del tipo di attività da essa svolte, ma non comuni necessariamente a tutte le vittime che abbiano sofferto identiche lesioni guarite con identici postumi.

Orbene, l'attrice non ha addotto alcuna specifica situazione personale idonea a far ritenere che le conseguenze derivanti dal sinistro occorsole siano state più gravi di quelle a carico di persone della stessa età e attinte da incidenti analoghi.

Per quel che concerne il **danno morale**, va rammentato che secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale *“sebbene il danno non patrimoniale costituisca una categoria unitaria, le tradizionali sottocategorie del “danno biologico” e del “danno morale” continuano a svolgere una funzione, per quanto solo descrittiva, del contenuto pregiudizievole preso in esame dal giudice, al fine di parametrare la liquidazione del danno risarcibile”*.

Appare equa la somma di € 4.000,00.

Applicando il DM 18.7.2025, il risarcimento ad oggi spettante sarebbe pari a € 17.386,17, tenuto conto dell'età di *Parte_1* (55 anni nel 2022), di cui:

- € 12.543,47 per danno non patrimoniale risarcibile;
- € 842,70 per invalidità temporanea parziale al 25%;
- € 4.000,00 per danno morale.

Devalutando tale somma al 7.3.2022, data del sinistro, si ottiene che il valore del danno, a tale data, è pari a € 15.677,34.

Applicando poi la rivalutazione monetaria e gli interessi sul capitale via via rivalutato (dal 7.3.2022 ad oggi, applicando l'insegnamento di cui alla sentenza delle Sezioni Unite n. 1712/1995), l'importo a cui *Parte_1* ha diritto è pari a € **19.212,19**, di cui:

- € 15.677,34 per capitale devalutato al 7.3.2022;
- € 1.708,83 per rivalutazione monetaria;
- € 1.826,02 per interessi legali dal 7.3.2022 al 12.3.26-

Dal giorno successivo al deposito della sentenza, il debito di valore si trasforma in debito di valuta (Cass. 8507/2011).

Spettano, quindi, solo gli interessi legali, nella misura stabilita dall'art. 1284, primo comma, c.c.

Le spese, indicate dall'attrice in € 7.769,00, sono state solo parzialmente documentate, e cioè per € 6.590,00.

Il capitolo nr. 20 (cfr. ricorso) è generico perché non indica l'importo dei "*compensi dovuti alla Clinica*" e, quindi, la causa non va rimessa sul ruolo.

Va inoltre riconosciuto l'importo di € 20.000,00, pari - secondo i consulenti tecnici - al costo di un "*trattamento chirurgico finalizzato a migliorare l'attuale quadro estetico*" (p. 23 relazione).

9. Danno derivante dalla lesione del diritto all'autodeterminazione

L'attrice ha sostenuto di aver diritto al risarcimento del danno "*per lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente dato che il Medico avrebbe eseguito la resezione di una ghiandola sebacea, senza aver richiesto il "consenso informato"*".

La domanda va respinta perché l'esistenza di una cisti sebacea non è affatto stata dimostrata e, per di più, dalla relazione dei consulenti tecnici si intuisce agevolmente che si tratta di un mero tentativo del dott. *CP_1* di attribuire la cicatrice sul seno della attrice all'exeresi di una cisti sebacea.

Ma di questa cisti non vi è alcuna traccia documentale e, quindi, non si può addebitare al *CP_1* di non aver acquisito dalla *Pt_1* il consenso ad effettuare un'operazione oggettivamente e certamente non eseguita.

10. Individuazione dei soggetti responsabili

Il dott. CP_1 quale esecutore dell'intervento di mastopessi, è senz'altro responsabile dell'esito assolutamente insoddisfacente dell'intervento, per violazione dell'obbligo di agire con perizia e prudenza (art. 2236 c.c.).

Quanto alla struttura sanitaria, la giurisprudenza ha stabilito che *“In tema di responsabilità della struttura sanitaria, il danneggiato è tenuto a dimostrare il nesso causale tra l'inadempimento dei sanitari e l'evento dannoso. Una volta fornita tale prova, incombe sulla struttura l'onere di dimostrare l'assenza di tale legame eziologico, eventualmente dimostrando l'intervento di un evento imprevisto e imprevedibile.”* (Cass. 9012/25).

Inoltre, la struttura ospedaliera e il medico operante rispondono solidalmente e paritariamente per le eventuali inadempienze e danni causati al paziente (Cass. 9006/25).

Tuttavia, si è già detto che la CP_2 costituendosi in giudizio, ha dedotto la carenza di legittimazione passiva, perché *“l'intervento è stato eseguito presso la clinica corrente in Firenze, luogo con cui la CP_2 non ha alcun collegamento”* e perché la convenuta *“non è una struttura sanitaria non avendo i requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi”*.

La tesi difensiva va disattesa, perché la Pt_1 ha dimostrato, producendo la fattura, che la Controparte_8 (precedente denominazione di CP_2 ha percepito, per questo intervento, la somma di € 5.500,00.

Questa circostanza è sufficiente per dimostrare il nesso causale tra l'inadempimento e l'evento dannoso e, conseguentemente, provoca a carico della convenuta l'onere di dimostrare che i suoi dipendenti o collaboratori non hanno posto in essere alcuna condotta, commissiva o omissiva, in relazione all'intervento che ha avuto esito infausto.

Pertanto, l'importo pagato dalla Pt_1 alla società dimostra, di per sé, che questa ha messo a disposizione una vera e propria équipe medico-infermieristica.

Pertanto, va affermata la responsabilità solidale di CP_2

Diverso, invece, il discorso per quanto riguarda la Controparte_9
[...].

L'intervento è stato eseguito presso la sede di Firenze (cfr. cartella clinica).

La CP_3 ha prodotto un *“accordo tra professionista e struttura sanitaria relativo alle prestazioni sanitarie private”*. Dalla sua lettura si evince chiaramente che la CP_1 si limita a mettere a disposizione del professionista le sue strutture e, segnatamente, *“studi medici/ambulatori, stanza di osservazione post interventi e una sala operatoria”*.

In pratica, il contratto su accennato consiste in una locazione di una porzione di immobili nonché di alcune strutture (letto, macchinari medici, ecc.). La CP_3, inoltre, ha ammesso di aver anche messo a disposizione del dott. CP_1 anche servizi di anestesia, assistenza infermieristica e degenza, cioè servizi estranei alla presente causa.

Come è evidente, manca qualsiasi nesso causale tra la cattiva esecuzione dell'intervento di mastopessi e le strutture (immobili e mobili) della CP_3, per la semplice ragione che né l'attrice né i consulenti tecnici hanno ricollegato l'esito infausto dell'operazione ad un cattivo funzionamento delle attrezzature o, a maggior ragione, ad inidoneità dell'edificio in cui l'intervento è stato eseguito, né tantomeno ad inefficienza dei servizi di anestesia o infermieristici.

In una fattispecie analoga, la Corte di Cassazione ha avuto modo di stabilire che *“In tema di responsabilità medica, la struttura sanitaria che ha dato in locazione suoi immo-*

bili ad una società di medici non risponde dei danni causati da uno di questi ad un paziente nell'esercizio dell'attività svolta nei beni locati, poiché il mero rapporto di locazione intercorrente tra struttura e medico (o - a maggiore ragione - tra struttura e una società di medici) non comporta che la prima debba rispondere degli errori professionali degli altri” (Cass. 8163/25).

Pertanto, la domanda proposta nei confronti di CP_3 va respinta.

11. Spese

Dalla soccombenza consegue l'obbligo dei convenuti Controparte_1 e [...] CP_2 (già Controparte_11, di rifondere a Parte_1 le spese processuali, liquidate come in dispositivo.

Le spese sostenute dalla CP_3 vanno compensate perché era oggettivamente impossibile per la Pt_1 conoscere i rapporti contrattuali tra la società e il dott. CP_1

PQM

Il Giudice

definitivamente decidendo, così provvede:

- a) **condanna** Controparte_1 e Controparte_2 (già Controparte_11 [...] , in solido, a pagare a Parte_1 :
- 1) la somma di € **19.212,19** oltre interessi legali dal 13.3.2026 al saldo;
 - 2) la somma di € **20.000,00** oltre interessi legali dal 13.3.2026 al saldo;
 - 3) la somma di € **6.550,00** oltre interessi legali dal 23.7.2024 al saldo;
- b) **condanna** Controparte_1 e Controparte_2 (già Controparte_11 [...] , in solido, a rifondere a Parte_1 le spese processuali, liquidate in:
- € 6.000,00 per compenso;
 - rimborso forfetario del 15%;
 - cpa e iva nelle misure di legge;
 - € 550,00 per spese anticipate;
 - compenso liquidato ai consulenti tecnici nel procedimento 3234/2023;
 - spese successive occorrente;
- c) **compensa** le spese tra Parte_1 e Controparte_12 [...] .

Livorno, 12.3.26

Il Giudice

dott. Massimo Orlando